



Repertorio Notarile N.15126

Raccolta N.9003

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di lunedì otto del mese di aprile.

8.4.2024.

In Carpi, nel mio studio in Via G. Alghisi n. 21.

Davanti a me dottor CARLO CAMOCARDI, Notaio in Carpi, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena, alla presenza delle testimoni a me note ed idonee a termini di legge signore MARANI FRANCESCA nata a Carpi (MO) il giorno 23 novembre 1973, residente in Carpi (MO) e GRISANTI MARGHERITA nata a Ostiglia (MN) il giorno 5 gennaio 1989, residente in Carpi (MO) sono comparsi i signori:

SOLOMITA ROBERTO nato a Modena (MO) il giorno 20 giugno 1976, domiciliato per la carica presso la sede Comunale in Piazza della Repubblica n. 1, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del:

"**COMUNE DI SOLIERA**", con sede in Soliera (MO), Piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale 00221720360 ed in rappresentanza dello stesso, autorizzato alla stipulazione che segue ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto Comunale, nominato con atto del consiglio comunale in data 11.6.2019, n. 27, immediatamente eseguibile, per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale in data 21.12.2023, n. 86, che, in copia certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera =A=, per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene dai comparenti la lettura;

BENEFORTI VITTORIO nato a Modena (MO) il giorno 28 febbraio 1971, con residenza e domicilio fiscale in Soliera (MO), Via Serrasina n. 954, codice fiscale BNF VTR 71B28 F257T, come esso mi dichiara;

MANTOVANI LICIA nata a Soliera (MO) il giorno 2 giugno 1954, con residenza e domicilio fiscale in Soliera (MO), Via Camillo Benso di Cavour n. 85, codice fiscale MNT LCI 54H42 I8020, come essa mi dichiara;

LUGLI LAURO nato a Soliera (MO) il giorno 19 ottobre 1954, con residenza e domicilio fiscale in Soliera (MO), Via Elsa Morante n. 21, codice fiscale LGL LRA 54R19 I802I, come esso mi dichiara;

ZANOLI ROBERTO nato a Modena (MO) il giorno 5 novembre 1962, con residenza e domicilio fiscale in Soliera (MO), Via Montecuccoli n. 122, codice fiscale ZNL RRT 62S05 F257C, come esso mi dichiara;

PANINI ROBERTO nato a Carpi (MO) il giorno 12 giugno 1973, con residenza e domicilio fiscale in Soliera (MO), Via Guido Rossa n. 29, codice fiscale PNN RRT 73H12 B819J, come esso mi dichiara.

Cittadini italiani come essi mi dichiarano, comparenti della

Registrato a **Modena**
il 9 aprile 2024
N. 8832
Serie 1T
Esatti € 245,00

cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo i quali, convengono quanto segue.

1) COSTITUZIONE

Viene costituita dal "COMUNE DI SOLIERA", come sopra rappresentato, la Fondazione "**PER SOLIERA**".

2) SEDE

La Fondazione ha sede in Soliera (MO), Piazza della Repubblica n. 1.

3) SCOPO E FINALITA'

1) La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale del Comune di Soliera, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, inclusi servizi connessi di ristorazione e ospitalità in quanto compatibili;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione dell'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2) La Fondazione realizza, nel proprio ambito territoriale, iniziative e servizi a favore della comunità locale negli ambiti di sviluppo indicati al precedente comma 1, mediante utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni e lasciti a qualsiasi titolo.

3) La Fondazione può avvalersi di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale in ogni settore di cui al precedente comma 1 ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio del Comune di Soliera.

4) La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, finalizzate, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- promuovere la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;

- sviluppare la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;

- costituire un patrimonio le cui rendite siano permanentemente destinate al finanziamento di iniziative per il sostegno e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento, anche realizzate al di fuori di tale territorio;

- impiegare il proprio patrimonio in investimenti volti al sostegno di progetti con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e/o di enti che si prefiggono tali finalità;

- sollecitare donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il Terzo Settore, le istituzioni pubbliche o private, le imprese e i cittadini;

- costituire o partecipare ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini di cui al presente articolo.

5) Nei limiti indicati al comma 4, l'individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

4) PATRIMONIO INIZIALE

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione il costituente assegna alla stessa, destinandoli ad essa in fondo di dotazione iniziale intangibile, la complessiva somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ripartita in questo modo:

- euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) da attribuire al Fondo di dotazione vincolato;
- euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) da attribuire al Fondo di gestione.

Il costituente si impegna a versare detta somma sul conto corrente che verrà aperto a nome della Fondazione stessa nel più breve tempo possibile presso "BPER BANCA S.p.A.", Filiale di Soliera (MO), frazione Limidi, Via Carpi Ravarino n. 390.

Tale attribuzione patrimoniale è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita da parte della Regione Emilia Romagna.

5) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per il primo triennio e, cioè per gli anni 2024, 2025 e 2026, vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

- BENEFORTI VITTORIO, Presidente;
- MANTOVANI LICIA, Vice Presidente;
- LUGLI LAURO, Consigliere;
- ZANOLI ROBERTO, Consigliere;
- PANINI ROBERTO, Consigliere.

Al Consiglio di Amministrazione così nominato si applicano le relative norme dello Statuto, per quanto compatibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione testè nominato, signor BENEFORTI VITTORIO, che espressamente accetta la carica conferitagli, viene autorizzato a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale costituzione della fondazione, ad apportare all'atto costitutivo e allo Statuto le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione al registro delle persone giuridiche.

I signori MANTOVANI LICIA Vice Presidente testè nominata e LUGLI LAURO, ZANOLI ROBERTO e PANINI ROBERTO testè nominati Consiglieri, accettano la carica conferita loro.

6) REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti verrà nominato a seguito di procedura di avviso pubblico.

Al Revisore dei Conti così nominato si applicano le relative norme dello Statuto, per quanto compatibili.

7) STATUTO

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che il signor SOLOMITA ROBERTO, nella predetta qualità, mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera =B=, previa lettura da me datane ai comparenti stessi.

8) SPESE

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico della Fondazione, esenti da imposta di bollo.

9) PRIVACY

I comparenti danno atto di essere stati da me Notaio informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 G.D.P.R. e, quindi, hanno consentito e autorizzato l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

RICHIESTO

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, il presente atto occupa cinque facciate sin qui di due fogli e viene sottoscritto alle ore otto e minuti cinquanta.

F.to ROBERTO SOLOMITA

F.to VITTORIO BENEFORTI

F.to LICIA MANTOVANI

F.to LAURO LUGLI

F.to ROBERTO ZANOLI

F.to ROBERTO PANINI

F.to FRANCESCA MARANI TESTE

F.to MARGHERITA GRISANTI TESTE

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.



N. 86 del 21/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Costituzione della Fondazione "Per Soliera": provvedimenti.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**, seduta **PUBBLICA** e Convocata dal Presidente.

Presiede la seduta NAZARENA FORTI.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	ROBERTO SOLOMITA	Sindaco	Si
2	ANDREA ORI	Consigliere	Si
3	NAZARENA FORTI	Presidente	Si
4	ROBERTA LANZA	Consigliere	No
5	ANTONIO STRAFORINI	Consigliere	No
6	ANGELO PIO BRUNO	Consigliere	Si
7	ROBERTO DRUSIANI	Consigliere	Si
8	CLAUDIO FRATTINI	Consigliere	Si
9	ANGELO LOSCHI	Consigliere	Si
10	ANDREA ARTUSI	Consigliere	Si
11	MARTINA VENTURELLI	Consigliere	Si
12	CRISTINA PO	Consigliere	Si
13	PATRIZIA GOLDONI	Consigliere	No
14	PAOLO VINCENZI	Consigliere	Si
15	RITA CAPELLI	Consigliere	Si
16	ANDREA ROSSI	Consigliere	Si
17	MARCO LODI	Consigliere	No
	Presenti N. 13	Assenti N. 4	

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Partecipa il Segretario Dottoressa ROCCHI VIENNA MARCELLA, incaricato della redazione del verbale.



Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio comunale Nazarena Forti, che dà la parola all'Assessore Lucio Saltini per l'esposizione.

Prende la parola l'Assessore Saltini per l'illustrazione.

Intervengono nella discussione i Consiglieri Vincenzi, Loschi, Capelli e Rossi ponendo delle domande sull'argomento, alle quali forniscono risposta la Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici dott.ssa Nicoletta Scacco e l'Assessore Saltini.

Intervengono successivamente nel dibattito i Consiglieri Frattini, Loschi, Vincenzi, Capelli, Ori e Venturelli. Dopo ampio dibattito, chiude la discussione un intervento del Sindaco Roberto Solomita.

Si procede con le dichiarazioni di voto.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Soliera nel 2021 risultava beneficiario di un lascito testamentario da parte del sig. Govi Leo, residente nel Comune di Soliera ed ivi deceduto in data 1/4/2021, con il quale nominava il Comune di Soliera unico erede del suo patrimonio in beni mobili ed immobili;
- con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 26/06/2021, il Comune accettava l'eredità con beneficio di inventario;
- in data 14/5/2022, in atti al prot. 7583/2022, veniva notificato al Comune di Soliera, un ricorso innanzi al Tribunale di Modena, promosso dalla sig.ra G.L, parente collaterale del sig. Govi Leo, al fine di ottenere la nullità del testamento del sig. Govi Leo, ai sensi dell'art. 1379 c.c.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 86 dell'1/9/2022, il Comune di Soliera si costituiva in giudizio nell'ambito del procedimento promosso con ricorso causa n. R.G. 3015/2022 avanti il Tribunale Modena, acquisito al prot. gen.le n. 7583/2022;
- nell'udienza del Tribunale di Modena del 7/2/2023, il Giudice assegnava i termini di Legge per radicare la procedura di mediazione obbligatoria;
- con delibera di Giunta comunale 18/2023, l'Amministrazione comunale disponeva di aderire alla procedura di mediazione n. 97/2023 in merito alla controversia in argomento avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena;
- con delibera di Giunta comunale n. 72/2023 il Comune di Soliera approvava di definire in mediazione la causa di cui al procedimento di mediazione n. 97/2023, nonché del contenzioso pendente dinnanzi al Tribunale di Modena;
- la controversia relativa al lascito testamentario del Sig. Govi Leo si concludeva a seguito del raggiungimento di un accordo in sede di mediazione obbligatoria, come da verbale di mediazione prot.nn. 12788-13523/2023.
- il Tribunale di Modena in data 17/10/2023, prendendo atto del raggiunto accordo di

Delibera di CONSIGLIO nr. 86 del 21/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



mediazione, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del processo intentato con n. R.G. 3015/2022, (prot. 16384/2023 del 18/10/2023);

Dato atto che, per quanto sopra espresso, i beni ereditati dal Comune di Soliera a seguito del lascito testamentario del sig. Govi Leo, sono alla data odierna, nella piena disponibilità del Comune stesso;

Riscontrato che il sig. Govi Leo, come desiderio per la destinazione dei suoi beni aveva indicato delle finalità sociali e solidaristiche in favore della cittadinanza solierese;

Considerato che il lascito testamentario del sig. Govi Leo in favore del Comune di Soliera e dei suoi cittadini, offre l'occasione per dare concretezza all'idea dell'Amministrazione comunale di valorizzare e di garantire le scelte filantropiche dei cittadini di Soliera, quando queste siano dedicate a finalità sociali, e per questa via, allo sviluppo del territorio.

Visto

- l'art. 118 della Costituzione il quale prevede espressamente che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
- l'articolo 3 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che “ I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il Comune, in quanto persona giuridica pubblica (art. 11 c.c.) e quindi titolare della capacità d'agire, può attingere, a particolari condizioni a moduli privatistici per perseguire le sue finalità istituzionali (cfr., in generale, Cons. Stato, sez. V, sent. 31 luglio 2019, n. 5444).

Atteso che

- il ruolo degli Enti Locali deve essere connotato da capacità di fare sistema, attrarre e sollecitare relazioni e sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita della comunità che amministra e di costituire punto di incontro tra le diverse realtà locali imprenditoriali, associative e singoli cittadini, in favore del benessere collettivo;
- è volontà dell'Amministrazione comunale valorizzare al meglio le donazioni e i lasciti patrimoniali, per finalità sociali a beneficio della comunità dei cittadini solieresi;
- è intenzione dell'Amministrazione creare le condizioni per un'efficace relazione tra i cittadini, imprese e associazioni che siano intenzionati ad apportare un contributo concreto, finanziario o operativo, a tale processo di valorizzazione, per la realizzazione di progetti e iniziative di utilità sociale e solidaristico;

Ritenuto opportuno di dotarsi di un soggetto giuridico che oltre ad assicurare la realizzazione delle volontà testamentarie del sig. Govi Leo, possa attrarre altri lasciti e donazioni;

Considerato che, la gestione del patrimonio, dapprima del sig. Govi Leo, ed a seguire di eventuali altri beni e patrimoni pervenuti da lasciti e/o donazione di cittadini, debba necessariamente essere preceduta dalla creazione di un soggetto giuridico che possa operare nella piena legittimità e

Delibera di CONSIGLIO nr. 86 del 21/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



coerentemente con la normativa vigente;

Rilevato preliminarmente che quest'Amministrazione Comunale, ritiene quale forma giuridica più idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali fissati, quella che assicuri:

- le minori ripercussioni sugli equilibri di bilancio dell'Ente locale, se non attraverso un processo di pianificazione/programmazione, in base al quale l'Ente mette in conto il proprio contributo;
- la necessaria separazione del Patrimonio dell'Ente Locale dal patrimonio dell'Istituzione deputata alla gestione, con il mantenimento della titolarità dei beni confluiti, in capo al Comune di Soliera, e la cessione del solo uso e/o gestione degli stessi;
- la più efficace valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare conseguente ai lasciti testamentari e alle donazioni;
- una gestione "Imprenditoriale" per una buona organizzazione ai fini della diffusione e il massimo coinvolgimento – orizzontale e verticale – di più soggetti per l'espansione e la dilatazione della "Cultura del dono" nonché erogando servizi e concedendo beni, per la realizzazione di progetti senza scopo di lucro, in favore di tutte le fasce di cittadini ed in particolare i più fragili;
- un'offerta di progetti, iniziative, attività, interventi, in ambito sociale, ambientale, culturale, educativo, etc. anche in collaborazione con il Terzo Settore e/o altre istituzioni pubbliche o private, le imprese e i cittadini, improntata ad una politica gestionale oculata e rigorosa;
- Efficaci azioni di comunicazione per attrarre e sollecitare donazioni per il finanziamento di progetti innovativi e partecipativi finalizzati allo sviluppo del territorio e della sua comunità.

Considerato per quanto sopra espresso, che l'organismo giuridico che allo stato attuale dell'elaborazione normativa e giurisprudenziale in materia, consente di conseguire gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti all'individuazione di un'innovativa modalità di gestione dei beni e dei patrimoni che i cittadini di Soliera vorranno volontariamente destinare nella Fondazione, per finalità sociali a beneficio dei cittadini solieresì, risulta essere una Fondazione pubblica la quale si connota come un organismo senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale;

Dato atto che

- Il modulo della fondazione è regolato dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile;
- In tal senso, *"Le fondazioni, hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati fra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso presidio rispetto all'intervento pubblico"*, (Corte costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301);
- I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 232/2013, hanno chiarito che *"la fondazione è un'istituzione che si sostanzia di un patrimonio destinato ad uno scopo che rimane immutabile ed è prefissato dal fondatore con l'atto di fondazione..."*;
- la Fondazione deve essere dotata di un patrimonio sufficiente ed adeguato per perseguire l'interesse per il quale viene istituita, garantendo la copertura dei costi generati con i ricavi conseguiti (cfr. Sezione controllo Lombardia n. 67/2010/PAR, n. 365/2011/PAR, e n. 70/2017/PAR).
- Le fonti legittimanti la costituzione di una Fondazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, si rinvencono nell'art. 1, co. 561 e 562, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), con cui sono stati abrogati l'art. 14, co. 32, del D.L. n. 78/2010 e l'art.



9, co. 6, del D.L. n. 95/2012 e nell'art. 1, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 175/2016, cui integralmente si rimanda;

- L'art. 1 del DPR 361/2000 che afferma la possibilità di riconoscere la personalità giuridica alle figure giuridiche tipiche di associazioni e fondazioni;

Visto che per la definizione dello schema di statuto ci si è avvalsi della collaborazione di un esperto di comprovata esperienza e professionalità nell'ambito di cui trattasi;

Visto lo schema di Statuto composto di n. 18 articoli, che allegato al presente atto è contraddistinto con la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che gli obiettivi e le finalità della costituenda Fondazione si fondano:

- sui presupposti di adozione del principio di sussidiarietà con la finalità di richiamare "Istituzioni, cittadini, imprese e soggetti del Terzo Settore a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare la cultura del dono e della solidarietà sociale, nella logica della partecipazione al bene comune..", conformemente ai principi espressi dagli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- sull'art 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale i conferimenti di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali avvengono tra l'altro nell'osservanza del principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
- In attuazione della medesima ispirazione, la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 detta all'art. 2, tra l'altro, il principio secondo cui, "nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue tra i suoi obiettivi "la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà";

Dato atto che i principi di sussidiarietà sopra richiamati sono stati ampiamente recepiti dal Comune di Soliera, nello Statuto comunale;

Preso atto dallo Statuto allegato, tra l'altro, che l'istituenda Fondazione:

- E' priva di scopo di lucro e persegue di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, nell'ambito territoriale del Comune di Soliera, di attività di interesse generale;
- è costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.
- opera realizzando progetti e iniziative di utilità sociale proprie, anche coinvolgendo istituzioni, soggetti del Terzo Settore, imprese e cittadini;
- Nella gestione del patrimonio osserva criteri di efficienza ed economicità delle somme impiegate in relazione al raggiungimento degli obiettivi di efficacia sociale attesi in ordine alla realizzazione delle iniziative, progetti e servizi;
- Gli organi della Fondazione sono costituiti da: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo; c) il Revisore dei conti.
- Il Presidente e il Consiglio Direttivo operano a titolo gratuito, e sono nominati dal Fondatore;
- le funzioni di controllo, nonché il controllo contabile specifico dell'Istituto della Revisione legale dei conti, sono attribuite al Revisore dei Conti iscritto in uno degli albi professionali individuati, a norma del dell'art. 2397, 2° comma, del codice civile;



- il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e lo trasmette al Fondatore, e lo presenta in Consiglio comunale, unitamente al documento che illustra le linee di indirizzo generali delle attività previste per l'anno successivo; il bilancio consuntivo è presentato al Consiglio Comunale;
- E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominati a "chicchessia", anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento.

Visto il parere relativo al lascito testamentario del sig. Govi Leo, redatto dal notaio incaricato, ed acquisito agli atti d'ufficio;

Viste altresì le linee di indirizzo proposte dall'assessorato ai Servizi Sociali - Sanità - Politiche abitative - Immigrazione e Integrazione - Volontariato, competente per argomento, ed allegate al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (all. C);

Ravvisato pertanto utile e conforme agli obiettivi amministrativi del Comune di Soliera, utilizzare i beni ereditati dal sig. Govi Leo, mediante lo strumento giuridico della dotazione del patrimonio di una fondazione pubblica;

Ritenuto opportuno di fare confluire a titolo di proprietà all'interno della Fondazione in argomento, il patrimonio ereditato con il lascito testamentario del sig. Govi Leo, inteso come beni mobili, immobili, e patrimoniali, destinando la somma di € 50.000,00 al fondo di dotazione iniziale costituito dal Comune di Soliera in qualità di Fondatore, ripartita in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da attribuire al Fondo di dotazione (fondo di garanzia patrimoniale) vincolato, e € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da attribuire al Fondo di gestione;

Dato atto che i beni immobili provenienti dall'eredità Govi, da conferire in proprietà alla Fondazione "Per Soliera", sono di seguito elencati:

• **Unità Immobiliari site nel Comune di SOLIERA - Catasto dei Fabbricati**

n.	Foglio	Particella	Sub.	Categoria	Classe	Consistenza	Sup.Cat.	Rendita	Indirizzo
1	10	678	2	D/10	--	--	--	Euro 774,00	Via Carpi Ravarino n.305, P. T-1
2	10	678	3	A/4	2	6,5 vani	144 m ²	Euro 201,42	Via Carpi Ravarino n.305, P. T-1-2
3	10	677		D/10	--	--	--	Euro 630,00	Via Carpi Ravarino P. T-1-2

• **Immobili siti nel Comune di SOLIERA - Catasto dei Terreni**

n.	Foglio	Particella	Porz.	Qualità	Cl.	Superficie (m ²)			Reddito	
						ha	are	ca	Dominicale	Agrario
1	10	8	a	vigneto	1		72	57	Euro 134,93	Euro 74,96
			b	seminativo	1	1	01	18	Euro 109,74	Euro 109,74
			c	frutteto	1		17	22	Euro 51,58	Euro 18,68
2	10	35	aa	seminativo	1		04	00	Euro 3,98	Euro 4,34
			ab	prato	1		00	66	Euro 0,28	Euro 0,20



3	10	36	aa ab	semin irrig seminativo	1	1	65 49	82 21	Euro 164,88 Euro 48,93	Euro 179,84 Euro 53,37
---	----	----	----------	---------------------------	---	---	----------	----------	---------------------------	---------------------------

Dato atto che i suddetti conferimenti risultano adeguati e proporzionati al raggiungimento degli scopi prefissati e potranno essere integrati da donazioni, lasciti, o altre utilità volontariamente e spontaneamente elargite dai cittadini, istituzioni, imprese etc., una volta costituita la Fondazione medesima;

Visto il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal Responsabile territoriale del Settore Finanze e Risorse, acquisito agli atti d'ufficio ed allegato al presente atto sotto la lettera "B", concernente la sostenibilità economica e finanziaria della costituenda Fondazione;

Ritenuto opportuno alla luce di quanto sopra, procedere alla costituzione della "Fondazione Per Soliera", approvando lo schema di Statuto che, in calce alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra evidenziato:

- di procedere nei modi e tempi di Legge, al riconoscimento giuridico della Fondazione come previsto dagli artt. 1 e 7 del DPR 10/02/2000 n. 361;
- di autorizzare il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione degli atti di costituzione della Fondazione in sede notarile;
- di demandare al Sindaco, così come previsto dallo Statuto della costituenda Fondazione, la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente della Fondazione;

Dato atto che la costituzione di una Fondazione è un procedimento di competenza del Consiglio Comunale, sulla base dell'art. 42 del T.U.E.L;

Dato atto che il presente atto ed i suoi allegati sono stati sottoposti all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- Lo statuto del Comune di Soliera;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del Settore Affari Generali e Demografici e del Responsabile territoriale del Settore Finanze e Risorse, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito altresì il parere favorevole del Collegio di revisione ai sensi dell'art. 239 c.1 lettera b.3;

Con la seguente votazione, resa nei modi di legge: presenti e votanti 13 consiglieri, voti favorevoli 9, voti contrari 4 (Rossi, Capelli, Vincenzi, Po), astenuti 0;

Delibera di CONSIGLIO nr. 86 del 21/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



DELIBERA

- **Di approvare**, per le ragioni enunciate in premessa che qui si intendono completamente richiamate, la costituzione della Fondazione "Per Soliera", per iniziativa del Comune di Soliera in qualità di Fondatore;

Di approvare lo Statuto composto di n. 18 articoli, che allegato al presente atto contrassegnato con la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di approvare il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal Responsabile territoriale del Settore Finanze e Risorse, ed allegato al presente atto sotto la lettera "B" a costituirne parte integrante e sostanziale, concernente la sostenibilità economica e finanziaria della costituenda Fondazione;

Di approvare altresì le linee di indirizzo proposte dall'assessorato ai Servizi Sociali - Sanità - Politiche abitative - Immigrazione e Integrazione - Volontariato, competente per argomento, ed allegate al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (all. C);

Di autorizzare l'ufficiale rogante appositamente incaricato, a redigere l'atto costitutivo della Fondazione, e i successivi atti necessari per l'esecuzione della procedura di riconoscimento giuridico, e per la dotazione del patrimonio della Fondazione;

Di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dello Statuto, ferma restando la sostanza di quanto disposto con il presente atto;

Di approvare e autorizzare il conferimento in proprietà, alla Fondazione "Per Soliera", del patrimonio ereditato con il lascito testamentario del sig. Govi Leo, inteso come beni mobili, immobili, e patrimoniali, previa verifica delle formalità e autorizzazioni necessarie, destinando la somma di € 50.000,00 al fondo di dotazione iniziale costituito dal Comune di Soliera in qualità di Fondatore, ripartita in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da attribuire al Fondo di dotazione (fondo di garanzia patrimoniale) vincolato, e € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da attribuire al Fondo di gestione;

Di dare atto che i beni immobili provenienti dall'eredità Govi, che con il presente atto sono conferiti in proprietà alla Fondazione "Per Soliera", sono di seguito elencati:

• **Unità Immobiliari site nel Comune di SOLIERA - Catasto dei Fabbricati**

n.	Foglio	Particella	Sub.	Categoria	Classe	Consistenza	Sup.Cat.	Rendita	Indirizzo
1	10	678	2	D/10	--	--	--	Euro 774,00	Via Carpi Ravarino n.305, P. T-1
2	10	678	3	A/4	2	6,5 vani	144 m ²	Euro 201,42	Via Carpi Ravarino n.305, P. T-1-2
3	10	677		D/10	--	--	--	Euro 630,00	Via Carpi Ravarino P. T-1-2

• **Immobili siti nel Comune di SOLIERA - Catasto dei Terreni**

n.	Foglio	Particella	Porz.	Qualità	Cl.	Superficie (m ²)	Reddito
----	--------	------------	-------	---------	-----	------------------------------	---------

Delibera di CONSIGLIO nr. 86 del 21/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



						ha	are	ca	Dominicale	Agrario
1	10	8	a	vigneto	1		72	57	Euro 134,93	Euro 74,96
			b	seminativo	1	1	01	18	Euro 109,74	Euro 109,74
			c	frutteto	1		17	22	Euro 51,58	Euro 18,68
2	10	35	aa	seminativo	1		04	00	Euro 3,98	Euro 4,34
			ab	prato	1		00	66	Euro 0,28	Euro 0,20
3	10	36	aa	semin irrig	1	1	65	82	Euro 164,88	Euro 179,84
			ab	seminativo			49	21	Euro 48,93	Euro 53,37

Di disporre affinché ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR 10/02/2000 n. 361, dopo la formalizzazione dell'atto Costitutivo e dello Statuto della Fondazione in sede notarile, si proceda per la sollecita registrazione della stessa presso la competente autorità pubblica per il riconoscimento della personalità giuridica e presso l'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione del codice fiscale e gli altri adempimenti di Legge;

Di dare atto che al Sindaco, in qualità di Presidente pro-tempore e rappresentante legale della Fondazione spetterà la competenza per l'attivazione delle procedure di costituzione ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di costituzione in sede notarile e per la relativa richiesta di riconoscimento giuridico, e di dotazione del patrimonio.

Di dare mandato al Sindaco di nominare i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto con delibera di consiglio comunale n. 36 dell' 11/6/2019 "indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende, Istituzioni,...".

Delibera altresì

Di dichiarare, con la seguente separata votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 13 consiglieri, voti favorevoli 9, voti contrari 4 (Rossi, Capelli, Vincenzi, Po), astenuti 0, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000 al fine di dare seguito tempestivamente ai successivi adempimenti.



Deliberazione nr. 000086 in data 21/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
NAZARENA FORTI

IL Segretario Generale
ROCCHI VIENNA MARCELLA

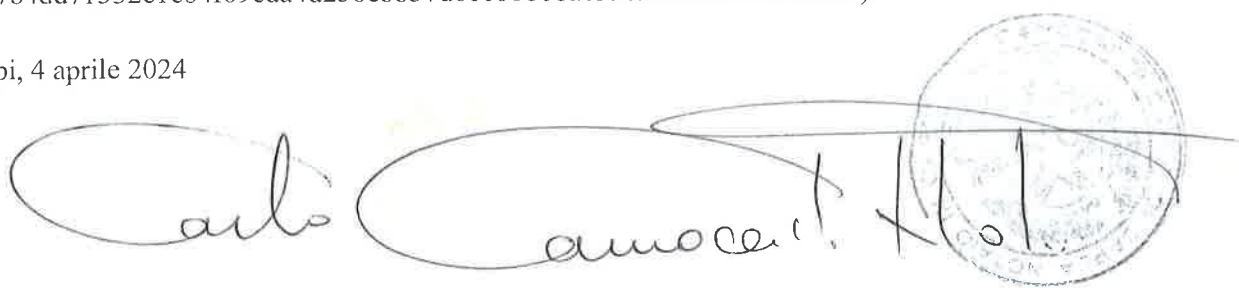
Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico

(art. 57, L. n. 89/1913 - art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dott. Carlo Camocardi, Notaio in Carpi, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composta di dieci facciate di cinque mezzi fogli, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a NAZARENA FORTI il cui certificato (numero di serie 01 6a c9 70) è stato rilasciato, da INFOCERT SPA ove risulta la vigenza (dal 8.2.2022 al 8.2.2025), in veste di autorità di certificazione della firma digitale, e da me Notaio, verificata positivamente tramite il software e-sign in data 4.4.2024 alle ore 14.30.00 (CRL 3244994 emessa il 4.4.2024 alle ore 14.30.00) (impronta del file 75b7480134b8a26adac87eb15077996f061820d98838cfeb8da584e4c9f1cd) e a VIENNA MARCELLA ROCCHI il cui certificato (numero di serie 01 69 ba 0a) è stato rilasciato, da INFOCERT SPA ove risulta la vigenza (dal 24.1.2022 al 24.1.2025), in veste di autorità di certificazione della firma digitale, e da me Notaio, verificata positivamente tramite il software e-sign in data 4.4.2024 alle ore 14.30.00 (CRL 3244993 emessa il 4.4.2024 alle ore 14.30.00), (impronta del file 6d37b4dd71332c1e84f69cda4d258ebb37d6ce01868ae59c92ef5d341e9338f1).

Carpi, 4 aprile 2024





**STATUTO della
FONDAZIONE PER SOLIERA**

Premessa

La Fondazione "PER SOLIERA" opera per favorire e supportare lo sviluppo socio-culturale, civile ed economico del territorio di Soliera.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere i bisogni della propria comunità, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori del contesto territoriale.

Istituzioni, cittadini, imprese e soggetti del Terzo Settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare la cultura del dono e della solidarietà sociale, nella logica della partecipazione al bene comune, sull'esempio delle disposizioni testamentarie di Leo Govi, il cui lascito costituisce un primo nucleo di risorse a disposizione della Fondazione.

La Fondazione si propone, nell'ambito delle attività istituzionali, lo sviluppo di strategie e di modelli innovativi integrati di welfare in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità dei bisogni della propria comunità di riferimento. Per tali ragioni la Fondazione è Fondazione di Comunità.

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

1. Per volontà del Comune di Soliera, Fondatore, è costituita la Fondazione "Per Soliera", di seguito "Fondazione".

2. La Fondazione è costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

3. La Fondazione ha sede nel Comune di Soliera e può costituire, nell'ambito del territorio di propria operatività, delegazioni e uffici.

4. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Finalità e attività.

1) La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale del Comune di Soliera, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, inclusi servizi connessi di ristorazione e ospitalità in quanto compatibili;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione dell'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2) La Fondazione realizza, nel proprio ambito territoriale, iniziative e servizi a favore della comunità locale negli ambiti di sviluppo indicati al precedente comma 1, mediante utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni e lasciti a qualsiasi titolo.

3) La Fondazione può avvalersi di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale in ogni settore di cui al precedente comma 1 ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio del Comune di Soliera.

4) La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, finalizzate, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- promuovere la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;

- sviluppare la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;

- costituire un patrimonio le cui rendite siano permanentemente destinate al finanziamento di iniziative per il sostegno e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento, anche realizzate al di fuori di tale territorio;

- impiegare il proprio patrimonio in investimenti volti al sostegno di progetti con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e/o di enti che si prefiggono tali finalità;

- sollecitare donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il Terzo Settore, le istituzioni pubbliche o private, le imprese e i cittadini;

- costituire o partecipare ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini di cui al presente articolo.

5) Nei limiti indicati al comma 4, l'individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività.

1. La Fondazione opera:

a) realizzando progetti e iniziative di utilità sociale proprie anche coinvolgendo istituzioni, soggetti del Terzo Settore, imprese e cittadini;

b) concedendo contributi in denaro a fondo perduto nonché erogando servizi e concedendo beni a titolo gratuito a enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti.

Articolo 4 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal Fondo patrimoniale, composto dal conferimento in denaro, inizialmente costituito dal Comune di Soliera in qualità di Fondatore promotore con il versamento di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), quanto ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da attribuire al Fondo di dotazione vincolato, quanto ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da attribuire al Fondo di gestione;

b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, o da altri soggetti pubblici o privati;

- c) dai beni mobili ed immobili che le perverranno a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- d) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati;
- e) dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato in termini sociali e/o finanziari, a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo.

3. Quando, per particolari motivi valutati dal Consiglio Direttivo o per onere apposto a singola elargizione il Consiglio lo valuti necessario o anche solo opportuno, la Fondazione gestisce il patrimonio con modalità contabili e/o organizzative idonee a documentare l'imputazione delle somme a determinate attività e/o progetti, anche mediante l'istituzione di fondi separati.

4. Nel caso in cui pervengano alla Fondazione finanziamenti liquidi eccedenti il fabbisogno delle programmazioni di attività in medio/lungo periodo, la Fondazione medesima, potrà affidarne la gestione a intermediari abilitati perseguendo i principi della prudenza e della trasparenza, al fine di preservare il valore nel tempo.

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) efficienza ed economicità delle somme impiegate in relazione al raggiungimento degli obiettivi di efficacia sociale attesi in ordine alla realizzazione delle iniziative, progetti e servizi;

b) in relazione ai finanziamenti di cui al precedente comma 4 persegue l'efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento, in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio, con ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e basso livello di rischio, attuando l'adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio, osservando il principio della prudenza;

c) sostenibilità, il portafoglio deve, di norma, essere indirizzato verso strumenti finanziari attenti all'ambiente, alla sensibilità sociale e al corretto governo delle aziende o dei Paesi.

Articolo 5 - Finanziamento delle attività.

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a) eventuali disposizioni testamentarie;

b) raccolte di fondi presso terzi, atti di liberalità;

c) redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, quali attività commerciali marginali, eventualmente realizzate al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del bilancio nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto (a titolo esemplificativo e non esclusivo: sponsorizzazioni, contratti di pubblicità commerciale, sfruttamento di royalties, vendita di servizi commerciali al pubblico, merchandising);

d) eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio.

2. La Fondazione raccoglie e gestisce gli apporti di cui al precedente comma 1 secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

Articolo 6 - Principi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

1. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di medio-lungo periodo, ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore del proprio patrimonio.

2. La Fondazione, al fine di selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, sollecita la presentazione di proposte, anche

tramite procedure di valutazione comparativa, volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi.

3. La Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso, nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali contigui.

4. La Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi soggetti del Terzo Settore.

5. La Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali.

Articolo 7 - Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei conti.

Art. 8 - Presidente.

1. Il Presidente è nominato dal Fondatore, successivamente dal Consiglio Direttivo, tra i Consiglieri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina il Vice Presidente;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- d) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
- e) può delegare singole funzioni al Vice Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
- f) può delegare singole attività di propria competenza ad uno o più Consiglieri ad esclusione delle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del presente comma;
- g) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dei programmi di attività della Fondazione;
- h) convoca e presiede il Consiglio Direttivo al quale sottopone le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione, formula le proposte di deliberazioni; provvede alla verbalizzazione delle sedute nominando un segretario;
- i) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
- l) può, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, accettare donazioni ed eredità di modesta entità;
- m) esercita i poteri ordinari necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione attribuiti al Direttore fino alla nomina di quest'ultimo e nei casi di vacanza del medesimo;
- n) presiede il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 9 Consiglio Direttivo.

1. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio Direttivo ha funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della Fondazione e delibera circa le direttive di carattere generale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri, secondo

decisione del Fondatore, in possesso di comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione.

3. Il Consiglio Direttivo è nominato, senza vincolo di mandato, dal Fondatore.

4. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro

che:

- a) si trovano nelle situazioni previste dall'art. 10, 1° comma, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e dall'art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
- c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione e/o del Fondatore promotore.
5. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato. Il Presidente e i Consiglieri possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
7. La carica di Consigliere è gratuita, salvo i rimborsi delle spese eventualmente sostenute.
8. Il Consiglio Direttivo delibera secondo le modalità previste al successivo art. 10.
9. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
10. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio, su indicazione del Fondatore, provvede alla sostituzione del Consigliere decaduto o vacante mediante cooptazione. Il nuovo consigliere resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.
11. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
- a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi in coerenza con gli indirizzi in materia approvati dal Comitato di indirizzo;
- b) approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, e le relazioni proposti dal Presidente;
- c) approvare i regolamenti;
- d) facoltà di nominare il Direttore, selezionato con le modalità previste dalla legge ed estranee al Consiglio Direttivo, al Comitato di indirizzo e al Comitato Tecnico Scientifico, mediante nomina tramite procedura ad evidenza pubblica, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni. Fino alla data di nomina del Direttore, o in caso di vacanza dello stesso, le funzioni direttive della Fondazione sono svolte dal Presidente;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, fatta salva l'accettazione di donazioni ed eredità di modesta entità di competenza del Presidente, nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.
- f) deliberare le modalità attraverso le quali la Fondazione eroga o impiega somme secondo i propri scopi, ed in particolare al fine di attuare la beneficenza diretta od indiretta e di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio;
- g) deliberare le tariffe annuali relative ad eventuali servizi a pagamento che dovranno essere determinate in modo tale da consentire l'accesso a tutte le fasce sociali, con particolare riferimento a quelle meno abbienti;
- h) approvare le modifiche statutarie, previo parere favorevole del Consiglio Comunale;
- i) deliberare l'attribuzione e la revoca della qualifica di Donatore;
- j) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni senza fini di lucro di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 17;
- k) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- l) individuare le formazioni sociali del territorio come indicato

al successivo art. 12;

m) decidere se e quando attivare il Comitato di Indirizzo e il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 10 - Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, può riunirsi in audio/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede. In particolare è necessario siano assicurate le seguenti condizioni: consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione, consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, indicare nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo deputato.

2. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniquale volta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante Pec, o con modalità telematiche che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

5. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con tre giorni di preavviso.

6. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri designati.

8. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

9. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione dovranno essere adottate secondo le seguenti modalità:

- in caso di Consiglio direttivo composto da 3 membri è richiesto il voto favorevole di tutti i consiglieri;
- in caso di Consiglio direttivo composto da 5 membri è richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate su proposta del Presidente.

11. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12. Un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo entro un mese dall'adunanza.

Art. 11 - Direttore.

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 13, lett. d).

2. Il Direttore esercita tutti i poteri ordinari necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, con le seguenti attribuzioni a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- a) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, anche attuando le decisioni degli organi della stessa;
- b) responsabilità della gestione generale, ed economico-finanziaria della Fondazione;
- c) predisposizione e presentazione al Consiglio Direttivo, delle proposte dei programmi di attività annuali e pluriennali, anche in conformità con le proposte elaborate dal Comitato di indirizzo, dei bilanci annuali e preventivi, del piano degli investimenti, corredati dalle relazioni di accompagnamento, oltre alle

iniziative/progetti di particolare rilevanza;
e) direzione del personale della Fondazione; in particolare il Presidente provvede, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, nell'ambito e nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione del personale dipendente, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
f) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio medesimo;
g) firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
h) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e verbalizzazione delle stesse;
i) sorveglianza circa il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura dell'osservanza dello Statuto;
l) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
m) verifica periodica circa la conduzione delle attività della Fondazione secondo principi di efficacia, efficienza, economicità e qualità.

Art. 12 - Comitato di indirizzo.

DURATA

Il Comitato di indirizzo è organismo rappresentativo delle formazioni sociali del territorio quali, a titolo indicativo e non esclusivo, Enti del Terzo Settore, organizzazioni sindacali, organizzazioni di categoria, donatori.

1. Il Comitato di indirizzo coadiuva il Consiglio Direttivo nell'elaborazione di proposte relativamente alle linee generali dell'attività della Fondazione, dei relativi obiettivi, programmi e delle iniziative di rilevante interesse, in coerenza con i principi di etica sociale universalmente riconosciuti, ed esprime pareri sulla destinazione dei fondi allo scopo stanziati. Dette proposte sono sottoposte, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo nell'ambito delle attività esercitate dal Direttore di cui all'art. 11, comma 2, lett. c).

Il Comitato di indirizzo è composto da due rappresentanti per ciascuna delle formazioni sociali del territorio individuate dal Consiglio Direttivo, secondo un metodo partecipativo e inclusivo. Le suddette formazioni sociali indicano, ove possibile, un candidato di genere femminile e un candidato di genere maschile. I componenti del Comitato, ad esclusione del Presidente, durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo medesimo.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato medesimo a maggioranza nella prima seduta.

3. Il Comitato di indirizzo è convocato e presieduto dal proprio Presidente e si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di 1/3 dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascun componente del Comitato esprime un voto.

5. Al Comitato di indirizzo sono riservate garanzie di trasparenza e di rendicontazione sociale relativamente alle attività complessivamente svolte dalla Fondazione.

6. La carica di membro del Comitato di indirizzo è gratuita, salvo i rimborsi delle spese eventualmente sostenute.

Art. 13 - Donatori.

1. Sono Donatori tutti coloro che hanno contribuito al patrimonio della Fondazione o alle sue attività istituzionali con apporti in denaro, anche cumulativi, previa assunzione di formale impegno, o mediante apporti di beni o servizi il cui valore sia asseverato e condiviso dal Consiglio Direttivo, secondo l'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo medesimo, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.

2. La qualifica di Donatore è attribuita dal Consiglio Direttivo, su richiesta di chi effettua la contribuzione, con deliberazione che accerta l'ammontare o il valore della stessa.
3. Il Donatore è iscritto nel Libro dei Donatori. Il Presidente ne cura la tenuta e l'aggiornamento.
4. La qualifica di Donatore può essere revocata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, previa audizione dell'interessato, nel caso di condotte o di atti che arrechino discredito alla Fondazione;
5. Decade dallo stato di Donatore colui che, nonostante diffida, non abbia onorato gli impegni di versamento assunti.
6. Il Consiglio Direttivo disciplina con un regolamento le modalità delle donazioni, l'attribuzione e la revoca della qualifica di Donatore.

Art. 14 - Comitato Tecnico Scientifico.

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, ed è composto da non più di 5 membri, compreso il Presidente, le cui funzioni sono svolte dal Presidente della Fondazione, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione tecnico - consultiva ed esprime pareri non vincolanti in merito agli ambiti di attività della Fondazione, assiste gli organi della Fondazione nella valutazione degli aspetti tecnico - scientifici delle attività e iniziative della medesima, esprime pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza, ed esprime pareri in ordine alla valutazione e valorizzazione delle donazioni.
3. I componenti del Comitato, ad esclusione del Presidente, durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo medesimo.
4. Il Comitato si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico da parte dei membri del medesimo è di massima gratuita, fatto salvo eventuale gettone di presenza approvato dal Consiglio Direttivo, secondo l'importo stabilito dal Consiglio medesimo.
7. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.
8. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza nominato dal Presidente.

Art. 15 - Funzioni di controllo, Revisore dei Conti.

1. Tutte le funzioni di controllo, nonché il controllo contabile specifico dell'Istituto della Revisione legale dei conti, sono attribuite al Revisore dei Conti iscritto in uno degli albi professionali individuati, a norma del dell'art. 2397, 2° comma, del codice civile, con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
2. Il Revisore di Conti è nominato dal Consiglio Direttivo tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.
3. Il Revisore di Conti dura in carica 3 esercizi anni ed è rieleggibile per una volta.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Revisore dei Conti.
5. Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.
6. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio, Bilancio sociale, relazione di

gestione.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

2. Il Bilancio di esercizio, predisposto dal Presidente, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e lo trasmette al Fondatore promotore, unitamente al documento che illustra le linee di indirizzo generali delle attività previste per l'anno successivo; qualora particolari esigenze lo rendano necessario detto termine potrà essere prorogato di 60 giorni. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e lo trasmette, entro 60 giorni, al Consiglio Comunale per presa visione.

4. Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio e la relazione di cui al comma 6, oltre al bilancio consuntivo, devono essere trasmessi agli organi previsti per legge, al Fondatore promotore e al Comitato di indirizzo.

5. Eventuali perdite d'esercizio possono essere ripianate entro due esercizi successivi.

6. Il Bilancio è accompagnato da un'apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio Direttivo. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo, deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.

7. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. In via residuale gli avanzi potranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

8. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominati a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17 - Estinzione.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari della Fondazione, esso ne delibera l'estinzione secondo le maggioranze previste dall'art. 10, comma 9, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione medesima ai sensi dell'art.27 Cod. Civ.; in tal caso il patrimonio verrà devoluto dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, con deliberazione che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, al Fondatore promotore o ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

Art. 18 - Clausola di rinvio.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del codice civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

F.to ROBERTO SOLOMITA

F.to VITTORIO BENEFORTI

F.to LICIA MANTOVANI

F.to LAURO LUGLI

F.to ROBERTO ZANOLI

F.to ROBERTO PANINI

F.to FRANCESCA MARANI TESTE

F.to MARGHERITA GRISANTI TESTE

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.